

Spese legali all'avvocato distrattario da sentenza post-dissesto: niente competenza dell'OSL

Scritto da Interdata Cuzzola | 08/07/2022

Le spese legali che la sentenza emessa dopo la dichiarazione di dissesto riconosce al difensore distrattario del Comune non rientrano nella massa passiva gestita dall'organo straordinario di liquidazione (OSL): è quanto affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 1° luglio 2022, n. 1902.

Secondo i giudici, infatti, la genesi del credito non è da individuare nell'incarico di patrocinio conferito dal Comune, avvenuto prima della dichiarazione del dissesto, ma nella sentenza che dispone la distrazione delle spese, emessa dopo la dichiarazione suddetta: conseguentemente, detto credito vantato dal legale *"non può essere contabilmente inserito nella massa passiva"*, essendo *"invece, passibile di esecuzione in via ordinaria"* (in tal senso, cfr. anche TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 9 luglio 2020, n. 2972).